

[Stato]

Costi semplificati e Rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi

Documento di indirizzo

13 June 2018

(Versione 1)

**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete
Rurale Nazionale**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Autore: CREA

Responsabile scientifico: Simona Cristiano ...

Autor: Mena Izzi (capp. ----); Valentina Lasorrella (cap.
----); Simona Cristiano (cap. -)

Gruppo di lavoro:.....

Impaginazione: Laura Guidarelli

Grafica: Roberta Ruberto e Mario Cariello

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa..... | 5 |
| 1. Azioni comuni del GO e impegno dell'imprenditore agricolo..... | 6 |
| 2. Spese sostenute dall'imprenditore nelle azioni comuni del GO..... | 7 |
| 3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo nel GO..... | 8 |
| 3.1 Costo standard basato su tariffe contrattuali..... | 9 |
| 3.2 Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per il programma di ricerca europea Horizon 2020..... | 14 |
| 3.3 Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per i POR FESR 2014-2020..... | 16 |
| 3.4 Costo standard determinato utilizzando il reddito convenzionale dello IAP..... | 17 |
| 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO..... | 18 |
| 4.1 Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli..... | 19 |
| 4.2 Costo standard per il Personale di ricerca..... | 20 |
| Riferimenti regolamentari e di indirizzo..... | 21 |
| Allegato 1. Tabella salari medi lordi mensili degli operai agricoli e florovivaisti..... | 23 |

Premessa

Nella sua qualità di partner del GO, l'imprenditore agricolo può essere impegnato in due tipologie di azioni: (1) co-sviluppo, adattamento e adozione dell'innovazione a livello aziendale e (2) azioni comuni del GO.

Per la prima tipologia di azione l'imprenditore sostiene dei costi d'investimento ammessi tra le spese del GO - sotto forma di sovvenzione globale o pacchetto di misure - e quindi rimborsabili, a seguito di rendicontazione corredata di idonea documentazione giustificativa e comprovante le spese sostenute.

Nel capitolo 1) di questo documento vengono date indicazioni per l'esatta identificazione delle azioni comuni di un GO in cui sono impegnati gli imprenditori agricoli.

La partecipazione dell'imprenditore ad azioni comuni del GO implica l'impiego di risorse finanziarie e professionali. Le une riguardano il sostenimento dei costi correlati alla realizzazione delle azioni, ad esempio per vitto, viaggio e alloggio. Nel capitolo 2) di questo documento vengono date indicazioni per la rendicontazione di tali costi.

La partecipazione dell'imprenditore alle azioni comuni del GO comporta, soprattutto, l'impiego delle proprie competenze e la sua astrazione temporanea dalla conduzione dell'azienda.

Competenze e tempo sono le risorse messe, quindi, a fattor comune del GO che, parimenti a quelle degli altri partner, è opportuno valorizzare, attraverso la definizione di un corrispettivo economico da riconoscere all'imprenditore.

Nel capitolo 3), il presente documento fornisce chiarimenti in materia di valorizzazione del contributo degli imprenditori ai GO e indirizzi per il calcolo di costi standard unitari sulla cui base riconoscere tale impegno.

Nel capitolo 4) vengono fornite, infine, indicazioni in materia di semplificazione dei costi per il personale delle aziende agricole, degli enti di ricerca e delle Università che partecipano ai GO.

Le proposte sono fornite in risposta alle richieste di semplificazione delle amministrazioni titolari dei PSR e sono in linea e a complemento della regolamentazione comunitaria e nazionale applicabile, con particolare riferimento all'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" (RRN, aaaa).

1. Azioni comuni del GO e impegno dell'imprenditore agricolo

Per azioni comuni del GO s'intendono quelle condivise dall'imprenditore con altri partner del GO e connesse all'interazione e alla realizzazione degli obiettivi del GO e alla diffusione delle innovazioni.

Per l'identificazione delle azioni comuni del GO si può fare riferimento alle indicazioni già fornite dalla RRN nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"¹ e specificate nei documenti di indirizzo per il monitoraggio e la rilevazione delle informazioni dei Gruppi Operativi²:

In particolare, si possono distinguere le seguenti tipologie di azioni comuni:

- Preparatorie: relative alle riunioni finalizzate alla predisposizione del progetto dei GO.
- Coordinamento e Animazione: relative alle riunioni tra partner, all'organizzazione di eventi e alla elaborazione di prodotti di disseminazione del progetto di innovazione del GO, tra cui: prodotti multi-mediali, opuscoli, poster, eventi di disseminazione.
- Divulgazione tra imprese, attraverso incontri finalizzati al confronto e dimostrazione delle innovazioni e dei relativi risultati, tra cui: campi dimostrativi, visite guidate in azienda, incontri tra gruppi di imprese.
- Divulgazione e socializzazione delle innovazioni e dei loro risultati, attraverso eventi organizzati dalle reti rurali (nazionale ed europea), dall'amministrazione titolare del PSR e altre organizzazioni.
- Monitoraggio e Rendicontazione: relative al monitoraggio e alla raccolta dei documenti per la rendicontazione delle spese ammissibili a contributo.

In relazione alle specifiche disposizioni attuative dei PSR e agli impegni effettivamente prevedibili per l'imprenditore nelle diverse tipologie di azioni sopraelencate³ le amministrazioni potranno decidere di riconoscergli tutte o soltanto alcune di esse (es. azioni di monitoraggio e rendicontazione dei progetti ai soli capofila se di loro specifica competenza).

Il periodo di impegno dell'imprenditore nelle azioni comuni del GO può essere definito, per convenzione, in base alla tabella che segue:

| <i>Territorialità/Durata evento</i> | <i>Giornate riconoscibili</i> | <i>uomo</i> | <i>Durata evento</i> |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| <i>Evento entro il territorio di competenza del PSR</i> | 1 giornata | | 1/2 -1 giornata |
| <i>Evento nazionale</i> | 2 giornate | | 1/2 -1 giornata |
| <i>Evento estero</i> | 3 giornate | | 1 e 1/2 giornate; 2 giornate |

¹ Si fa riferimento alla "Scheda tecnica n° 6 indicativa per l'ammissibilità delle spese per le categorie di intervento del Partenariato Europeo Per L'innovazione (Produttività E Sostenibilità Dell'agricoltura)".

² Si fa riferimento ai documenti proposti dalla RRN: "Informazioni minime di monitoraggio dei gruppi operativi" e al "Modello per la rilevazione delle informazioni progettuali". Entrambi i documenti sono scaricabili dal portale della RRN alla pagina web relativa agli strumenti utili ai GO e alle AdG dei PSR: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16273>.

³ Le amministrazioni possono valutare questa opportunità anche in relazione agli accordi di cooperazione dei GO.

Le giornate uomo riconoscibili per l'impegno dell'imprenditore alle diverse tipologie di eventi sono indicate sulla base delle esperienze nelle attività della Rete Rurale Nazionale e, pertanto, potranno essere riconsiderate dalle amministrazioni in relazione alla specificità degli eventi a cui gli imprenditori partecipano.

La previsione delle giornate uomo per evento include la stima della durata dell'evento e dei tempi di spostamento A/R.

Per le finalità di applicazione delle metodologie di calcolo, la giornata uomo di un imprenditore agricolo è assimilata per convenzione a quella di un operaio o dirigente agricolo pari a 6,3 ore di lavoro.

2. Spese sostenute dall'imprenditore nelle azioni comuni del GO

La partecipazione dell'imprenditore agli eventi (seminari, workshop, conferenze, visite aziendali, prova pratica in campo e in laboratori) di cui al precedente paragrafo può comportare, anche, il sostenimento di spese di viaggio, vitto e alloggio.

L'imputazione di tali spese alle diverse categorie di spesa del GO, che siano esse sostenute dall'imprenditore o da altri partner del GO, è a discrezione delle amministrazioni responsabili dei PSR. Nello specifico, tali spese possono essere considerate dalle AdG come: 1) spese generali regolate dall'art. 45 paragrafo 2, comma c) del Reg. 1305/2013; 2) spese vive rendicontabili a piè di lista e imputabili direttamente ad una linea di attività/azione cui partecipa l'imprenditore all'interno dei GO.

1. L'ammissibilità delle spese generali, in linea con il documento sulle spese ammissibili, è a discrezione delle AdG, che possono decidere di porre vincoli e limitazioni su alcune tipologie di spesa ricomprese in tale categoria. Inoltre, nell'ambito dei singoli provvedimenti attuativi, ciascuna AdG può fissare la percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali, che comunque deve essere stabilita secondo un criterio oggettivo e dimostrabile⁴.

Per la rendicontazione di tale spese è possibile applicare il Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 68, paragrafo 1, lett. a) e b); come spese generali calcolate forfettariamente per le quali non è richiesta la presentazione di alcun giustificativo di spesa, in uno dei seguenti modi:

- (a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - (b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
2. Nel caso in cui l'Adg consideri tali spese come costi direttamente imputabili all'imprenditore per lo svolgimento di attività di progetto, per la rendicontazione si applica il Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 67,

⁴ Rif. documento della RRN sulle spese ammissibili.

comma 1, lett. a): costi diretti effettivamente sostenuti che dovranno essere comprovati, in sede di rendicontazione, mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo nel GO

L'impegno dell'imprenditore nelle azioni comuni del GO può essere riconosciuto dalle amministrazioni responsabili dei PSR in quanto assimilabile ad un contributo *in kind* (cfr. Regolamento e Linee guida nazionali sulle spese ammissibili).

In assenza di parametri reali, il corrispettivo economico dell'impegno dell'imprenditore per la partecipazione ad azioni comuni del GO (cfr. § precedente) può essere calcolato sulla base di un costo unitario standard stimato in conformità all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" e alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", allegato 2 "Applicazione dei costi semplificati (SCO) nel FEASR".

La metodologia di calcolo del costo unitario standard ne deve garantire la migliore approssimazione possibile al valore dell'impegno dell'imprenditore nelle azioni del GO. pertanto, nel definire il costo unitario standard è opportuno tenere conto di:

- il contributo che l'imprenditore fornisce alla buona esecuzione del processo di innovazione e di interazione interno al GO, attraverso la messa in comune della propria conoscenza pratica, relativa all'esperienza sul campo, e specifica, in quanto legata al contesto aziendale e locale di attuazione dell'innovazione;
- il mancato guadagno, dovuto alla distrazione temporanea dalla propria azienda per il periodo di realizzazione dell'azione comune al GO.

Nei paragrafi successivi si propongono quattro metodologie di calcolo dei costi unitari standard, che potranno essere utilizzati per la definizione del corrispettivo economico riconoscibile agli imprenditori per la realizzazione di azioni comuni del GO.

Le quattro metodologie di calcolo del costo standard sono definite in conformità con quanto previsto dall'art. 67.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- b) utilizzando i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

In particolare, le quattro metodologie proposte in questo documento riguardano:

- Costo standard basato sulle tariffe salariali dei CCNL e CPL vigenti (opzione a).
- Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Horizon 2020 (opzione b).
- Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020 (opzione b).
- Costo standard unitario pari al reddito medio convenzionale utilizzato ai fini contributivi (opzione a).

Ciascuna amministrazione responsabile di PSR potrà scegliere la metodologia che ritenga più coerente con l'obiettivo di riconoscere un valore economico all'impegno dell'imprenditore in azioni comuni del GO.

3.1 Costo standard basato su tariffe contrattuali

La metodologia qui proposta per la definizione di un costo standard unitario, la cui applicazione permetta di riconoscere il corrispettivo economico dell'impegno dell'imprenditore nel GO, è fondata sui contratti collettivi nazionali (CCNL) e provinciali (CPL) applicabili al settore dell'agricoltura e del florovivaismo.

Nel definire la metodologia si è avuta cura di applicare⁵ principi di giustizia, equità e verificabilità e di identificare dati oggettivi alla base di calcoli, che fossero verificabili dai singoli beneficiari, poiché si fa' riferimento alle normali prassi di contabilità dei costi.

Giustificazione della proposta metodologica

Nel merito della metodologia, si è ritenuto di garantire il trattamento economico più giusto ed equo possibile, che riflettesse con la migliore approssimazione al valore dell'impegno e del contributo profusi dagli imprenditori nelle azioni comuni dei GO.

Il costo standard proposto prevede il riconoscimento, quindi, del corrispettivo economico delle due componenti che, per convenzione, configurano il reddito dell'imprenditore:

- a) Il profitto, spettante per la sua attività di gestione globale dell'impresa e che include:
 - il compenso per lo svolgimento di attività fisica ed intellettuale legate ai processi produttivi e all'organizzazione e gestione dell'impresa;
 - gli interessi finanziari sul capitale investito nell'impresa,
 - il compenso per il rischio assunto dall'imprenditore con l'attività d'impresa.
- b) il salario, per lavoro manuale prestato nella propria azienda.

Tuttavia, per entrambe le componenti non si hanno riferimenti tariffari pre-definiti e direttamente applicabili agli imprenditori agricoli.

Pertanto, in linea con le indicazioni regolamentari, per la definizione della metodologia qui proposta, si fa riferimento alle tariffe che assicurino la migliore approssimazione possibile al corrispettivo economico spettante all'imprenditore in termini di:

- prossimità rispetto alle tariffe salariali applicate nel settore agricolo e a livello territoriale,
- inclusione di compensi spettanti per attività sia di direzione che manuali,
- livelli salariali adeguati alla professionalità dell'imprenditore, in considerazione dell'esperienza e conoscenza pratica di cui si fa portatore nel GO.
- omogeneità di trattamento economico degli imprenditori a livello per PSR.

Si è tenuto conto, inoltre, del fatto che il settore agricolo ha un quadro di regolazione della contrattazione articolato su due livelli e riguarda gli operai agricoli e florovivaisti e i dirigenti d'impresa agricola.


⁵ Art. 67, par.5, lettera a) del Reg. 1303/2013.

A livello nazionale, il Contratto nazionale del Lavoro (CCNL)⁶ è applicato su tutto il territorio nazionale, agli operai agricoli e florovivaisti⁷. Il CCNL regola i rapporti di lavoro fra le imprese agricole⁸ condotte in forma individuale e associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse. Il CCNL definisce i minimi salariali applicabili alle tre aree di classificazione del personale in agricoltura. La definizione dei termini contrattuali a livello nazionale è tesa a salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro.

I contratti collettivi provinciali (CPL) definiscono i salari contrattuali per i singoli profili professionali gli operai agricoli e florovivaistici. La definizione dei termini contrattuali a livello provinciale è stata stabilita con l'obiettivo di tenere conto dell'andamento dell'economia territoriale del settore della realtà provinciale, attraverso il periodico rinnovo delle tabelle salariali per gli operai agricoli e florovivaistici⁹.

La metodologia qui proposta prevede l'inclusione di componenti salariali e stipendiali che garantiscano, quindi, la corresponsione di somme a copertura dia del lavoro di gestione globale dell'azienda che di lavoro manuale. Inoltre, si fa riferimento alle tariffe relative ai profili più alti.

Fig. 3: Classificazione del personale da CCNL e CPL



Infine, il CCNL per dirigenti dell'agricoltura definisce gli stipendi del personale dirigente delle imprese agricole. Si considerano dirigenti coloro che - investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome - hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statuari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso¹⁰.

⁶ Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. Attualmente il contratto in vigore, di durata quadriennale, è quello che decorre dal 1° gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021.

⁷ Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese agricole quali a titolo esemplificativo: le aziende ortofruttiicole; le aziende oleicole; le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie; le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura); le aziende vitivinicole; le aziende funghicole; le aziende casearie; le aziende tabacchicole; le aziende faunistico-venatorie; le aziende agrituristiche; le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.

⁸ Si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge applicabili.

⁹ Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

¹⁰ L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020.

Fonti dei dati alla base dei calcoli

Le fonti dei dati alla base dei calcoli possono essere due:

- a. I CPL in vigore nei diversi ambiti provinciali/regionali. Essi riportano le tariffe mensili lorde¹¹ per operai agricoli e florovivaisti. Per le finalità di calcolo, si fa riferimento al 7° livello e qualifica di Specializzato Super degli operai agricoli a tempo indeterminato.
- b. il Decreto Ministero del Lavoro¹² che, annualmente, stabilisce le retribuzioni lorde medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali. Per le finalità di calcolo, si fa riferimento al 7° livello e qualifica di Specializzato Super degli operai agricoli a tempo indeterminato, a livello provinciale.
- c. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura che fissa lo stipendio base mensile spettante ai dirigenti.

Elementi di calcolo del costo standard

Gli elementi alla base del calcolo del costo standard sono:

- Salario medio regionale lordo mensile¹³ degli operai agricoli e florovivaisti di 7° livello, con qualifica di Specializzati Super e a tempo indeterminato. Il salario lordo mensile è deducibile dai CPL in vigore nei diversi ambiti provinciali/regionali. In allegato – al presente documento si riportano la tabella dei salari medi lordi mensili calcolati su base regionale/PA.
- Retribuzione lorda media giornaliera dei lavoratori agricoli di 7° livello, con qualifica di Specializzato Super e a tempo indeterminato. La retribuzione è quella stabilita annualmente ai fini previdenziali con Decreto Ministero del Lavoro.
- Stipendio lordo base mensile spettante ai dirigenti in agricoltura, fissato in € 4.250,00 nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura attualmente in vigore.
- Tempo lavorativo standard¹⁴, per convenzione, pari a 1.720 ore produttive annuali, ossia il numero massimo di ore in cui l'imprenditore/proprietario di PMI è stato impegnato per la realizzazione di attività progettuali su base mensile¹⁵. Il numero massimo di ore produttive mensili è pertanto pari a: $1720/12 = 143$. Su base settimanale le ore produttive sono pari a 6,30 ore giornaliere¹⁶.
- Coefficiente di fattore correttivo relativo agli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e fondo dirigenti in agricoltura), applicabile alle tariffe tabellari indicate nei singoli CCNL e CPL. Il fattore correttivo si definisce in base alla normativa applicabile.

11 L'importo delle tariffe salariali è a lordo, ossia comprensivo, dei contributi a carico del lavoratore.

12 L'ultimo relativo all'annualità 2017 è il Decreto Ministero del Lavoro del 18/05/2017.

13 L'importo delle tariffe salariali è a lordo, ossia comprensivo, dei contributi a carico del lavoratore.

14 Cfr. art. 68, paragrafo 2, dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

15 La base di calcolo è dunque a consuntivo e riguarda ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

16 Come disposto dall'art. 30 del CCNL (del 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020).

Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

$$(\text{Salario medio mensile per territorialità del PSR} + \text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$$

Tale costo unitario standard orario rappresenta il corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del GO da moltiplicare per il numero effettivo di ore produttive, ossia quelle impiegate nelle azioni comuni del GO.

Esemplificazione:

Fig. 4 - Calcolo su Salariali medi da CPL e Dirigenza in agricoltura

| Fonte | Tipologie Salari | Salario mensile | Salario annuale | Tariffa oraria (Reg. 1303/2013 art .68.2) |
|---|---|-----------------|-----------------|---|
| | | a | b=a*12 | c=b/1720 |
| CPL | Salario medio applicabile gli Operai Agricoli e Florovivaisti sul territorio del PSR (7° Livello Specializzato Super) | € 1.700,70 | € 20.408,40 | € 11,87 |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura | Retribuzione applicabile al Dirigente in agricoltura | € 4.250,00 | € 51.000,00 | € 29,65 |
| | | € 5.950,70 | € 71.408,40 | € 41,52 |

Il costo unitario standard verrà calcolato moltiplicando la tariffa oraria di euro 41,52 per il coefficiente correttivo degli oneri figurativi.

Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

$$(\text{Retribuzione lorda media giornaliera} * 6,30 * 39 * 52) + (\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa} * 12 \text{ mesi}) / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$$

Tale costo unitario standard orario rappresenta il corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del GO da moltiplicare per il numero effettivo di ore produttive, ossia quelle impiegate nelle azioni comuni del GO.

Esemplificazione:

Fig. 5 - Calcolo su Retribuzioni stabilite da Min. Lav. e Dirigenza in agricoltura

| Fonte | Tipologie Salari | Retribuzione media giornaliera | Salario annuale | Tariffa oraria (Reg. 1303/2013 art .68.2) |
|---|--|--------------------------------|-----------------|---|
| | | a | b=a/6,3*39*52 | c=b/1720 |
| Decreto annuale Min.Lav. | Retribuzione media degli addetti in agricoltura (7° Livello Specializzato Super) | € 77,59 | € 24.976,59 | € 14,52 |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura | Retribuzione applicabile al Dirigente in agricoltura | Salario mensile | Salario annuale | Tariffa oraria (Reg. 1303/2013 art .68.2) |
| | | € 4.250,00 | € 51.000,00 | € 29,65 |
| | | € 4.327,59 | € 75.976,59 | € 44,17 |

Implicazioni operative/amministrative

- La metodologia 1 prevede un periodo di vigenza dei dati di riferimento più lungo della metodologia 2. Per quest'ultima i dati sono definiti su base annuale.
- La metodologia 1 è più coerente con il principio di prossimità in quanto fondata su dati salariali applicati a livello provinciale. La definizione della media alla base dei calcoli consente di applicare costi unitari standard comunque omogenei a livello di PSR.
- L'adozione di una delle metodologie implica, per le amministrazioni, il ricorso a “un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi”. Infatti, l'art. 62, punto 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dall'art. 24 del Regolamento Omnibus¹⁷, cita:

“Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale”.

3.2 Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per il programma di ricerca europea Horizon 2020

Nell'ambito del programma di ricerca europea H2020, è previsto il riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e non percepiscono una retribuzione.

¹⁷ Regolamento (Ue) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Tale contributo rientra fra i costi ammissibili di personale e deve corrispondere ai parametri stabiliti nell'allegato 2 bis della Convenzione di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA (Multi: v5.0 18.10.2017).

Giustificazione della proposta metodologica

L'utilizzo di valori individuati per il programma di Ricerca europea è prevista dalla regolamentazione comunitaria applicabile¹⁸.

L'utilizzo di corrispettivi equivalenti per la partecipazione degli imprenditori a iniziative di comunitaria (Politica di ricerca) e di innovazione (politica di sviluppo rurale) è, inoltre, giustificabile:

- per analogia della tipologia dei beneficiari e,
- perché si garantirebbe un trattamento omogeneo a imprenditori agricoli che operano nel quadro unitario di implementazione del PEI-Agri e che, in linea di principio, potrebbero partecipare sia GO che a programmi di ricerca europea e reti tematiche finanziate da H2020.

Occorre tuttavia tenere presente che il costo unitario standard utilizzato per H2020 è basato sugli stipendi medi del personale della ricerca calcolato su base europea e, quindi, potrebbe discostarsi dai livelli effettivi di reddito degli imprenditori italiani aderenti ai GO.

Elementi di calcolo del costo standard

Gli elementi alla base del calcolo del costo standard sono:

- Tariffa mensile media applicabile calcolata sulla media europea dello stipendio di un ricercatore¹⁹. La tariffa mensile è pari a euro 4.880.
- Numero di ore produttive mensile, ossia quelle massime in cui l'imprenditore/proprietario di PMI è stato impegnato per la realizzazione di attività progettuali su base mensile²⁰. Per convenzione, il numero complessivo di ore annuali riconoscibile all'imprenditore è 1.720, o quota parte per coloro che non lavorano a tempo pieno. Il numero massimo di ore produttive mensili è pertanto pari a: $1720/12= 143$.
- Coefficiente correttore specifico per paese²¹. Nella tabella sottostante sono riportati i coefficienti correttivi specifici per paese aggiornati ad Ottobre del 2017 e applicabili al piano di lavoro H2020 del biennio 2018-2020.

¹⁸ Reg. (UE) n. 1303/2013 - art. 67.5.

¹⁹Costo stipendiale mensile del personale docente e ricercatori. L'importo è calcolato dalla CE sulla base degli stipendi e delle aliquote contributive in vigore e tengono conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario. Per cui, non comprendono eventuali assegni personali.

²⁰ La base di calcolo è dunque a consuntivo e riguarda ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

²¹ Il coefficiente per Stato membro è dalla CE aggiornato in relazione ai piani di lavoro biennali del Programma H2020.

Figura 1: Coefficiente correttore specifico per Stato Membro (Ottobre 2017)

| country | coefficient | country | coefficient | country | coefficient | country | coefficient | country | coefficient |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| AT | 104.8% | DK | 135.3% | HR | 97.5% | LV | 75.9% | SE | 111.7% |
| BE | 100.0% | EE | 78.3% | HU | 76.2% | MT | 89.6% | SI | 86.1% |
| BG | 71.5% | EL | 92.7% | IE | 113.5% | NL | 104.3% | SK | 82.6% |
| CY | 91.8% | ES | 97.6% | IT | 106.7% | PL | 76.4% | UK | 120.3% |
| CZ | 83.8% | FI | 116.6% | LT | 73.1% | PT | 89.1% | | |
| DE | 98.8% | FR | 111.0% | LU | 100.0% | RO | 68.3% | | |

Metodologia di calcolo del costo standard

Sulla base dei valori identificati per il programma H2020, la formula per la quantificazione del corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del GO è la seguente: (tariffa mensile applicabile/Numero di ore produttive mensili*coefficiente correttivo dello Stato Membro *numero di ore effettivamente lavorate).

| Parametro di calcolo | Esempio |
|--|------------|
| Tariffa mensile | Euro 4.880 |
| Numero di ore produttive mensile | 143 |
| Coefficiente correttivo Italia | 106,7% |
| Costo standard unitario per imprenditore | 36,41 |

Pertanto, il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a euro 36,41.

Implicazioni operative/amministrative

I costi unitari standard applicabili ai progetti H2020 sono calcolati a consuntivo su ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento del progetto e, quindi le amministrazioni dovranno avere cura di aggiornare il parametro di riferimento per il calcolo del corrispettivo economico dell'impegno dell'imprenditore nel GO.

In alternativa, le amministrazioni potranno scegliere di fare riferimento al costo unitario standard applicabile ai progetti H2020 per l'esercizio finanziario di concessione del contributo al GO.

Tuttavia, nel caso di emissione di più bandi nel corso del periodo di attuazione del PSR, gli imprenditori aderenti a GO potranno vedersi applicare un costo unitario standard diverso a seconda degli esercizi finanziari di concessione del contributo.

3.3 Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per i POR FESR 2014-2020

Nell'ambito programmi operativi regionali 2014-2020, è previsto il riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno del personale delle imprese che realizzano attività progettuali.

Giustificazione della metodologia

L'utilizzo di valori individuati per altre politiche UE, e quindi, nello specifico, per i POR 2014-2020, è prevista dalla regolamentazione comunitaria applicabile²².

Nella "Guida alle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)"²³ la CE raccomanda l'utilizzo dei costi semplificati laddove siano in uso metodi di OSC già applicati per tipi analoghi di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un sistema finanziato su scala nazionale o di un altro strumento dell'UE.

I costi standard unitari utilizzati nell'ambito dei POR 2014-2020 sono definiti dal MIUR/MISE nel documento "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020"²⁴.

Il documento, già condiviso con i rappresentanti della CE-DG Regio, è stato elaborato da un gruppo di lavoro congiunto delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020, "Imprese e Competitività" 2014-2020 e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Al gruppo di lavoro ha partecipato, in qualità di osservatori indipendente, il Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC, in qualità di Autorità di Audit dei due sopracitati PON.

Nel merito, come riferito nel documento stesso, la definizione dei costi standard unitari è stata fondata su "un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari" (cfr. art. 67.5 lett. a) Reg. 1303/2013²⁵.

Alla determinazione dei costi unitari standard si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014-2020²⁶.

Nello specifico del costo standard unitario relativo alla categoria di beneficiari "Imprese", i dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato nei progetti MIUR-MISE sono stati validati con le tariffe applicabili in base a più di 60 contratti nazionali collettivi (CCNL) relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015. Tra essi figura anche il CCNL applicabile al settore agricolo. Al fine di tenere conto degli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e ulteriori Fondi 12 Dirigenti), alle retribuzioni tabellari indicate nei singoli CCNL è stato applicato un fattore correttivo che è stato definito sulla base della normativa vigente.

Si tenga tuttavia presente che, i tre CCNL maggiormente utilizzati nella realizzazione dei progetti di ricerca, sono i quelli per i "Metalmeccanici", per la "Chimica" e per il "Commercio e Terziario", che complessivamente sono stati utilizzati per circa l'80% dell'intero campione alla base della metodologia.

22 Reg. (UE) n. 1303/2013 - art. 67.5.

23 Si fa riferimento al documento EGESIF_14-0017, scaricabile dalla pagina web: [Link on line per scarico documento](#)

24 [Link on line per scarico documento](#)

25 Nello stesso documento si fa riferimento a possibili aggiornamenti dei costi standard unitari nel corso del periodo di programmazione. Infatti, "il gruppo di lavoro si impegna affinché i parametri di costo individuati possano essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza nel tempo" (cfr. documento p. 4).

26 I suddetti dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA che gestisce gli applicativi gestionali in cui confluiscono i documenti tecnico-scientifici ed amministrativo-contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Elementi di calcolo del costo standard

Il documento congiunto MIUR-MISE fornisce direttamente i costi standard unitari orari relativi al personale delle imprese e distinti per livelli:

- Alto, per i livelli dirigenziali – 75 euro
- Medio, per i livelli di quadro – 43 euro
- Basso, per i livelli di impiegato/operaio – 27 euro

La formula per la quantificazione del corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del GO è la seguente: (costo standard unitario*numero di ore effettivamente lavorate).

Implicazioni operative/amministrative

Le amministrazioni potranno decidere la fascia di livello a cui fare riferimento per gli imprenditori aderenti ai GO.

Il documento interministeriale MISE-MIUR prevede l'aggiornamento dei costi standard unitari, pertanto le amministrazioni dovranno avere cura di verificare eventuali revisioni dei dati di base al calcolo del corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore.

3.4 Costo standard determinato utilizzando il reddito convenzionale dello IAP

Il costo standard unitario orario in base al quale riconoscere all'imprenditore agricolo il corrispettivo economico dell'impegno profuso nelle azioni comuni del GO può essere il reddito medio convenzionale utilizzato per il calcolo dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Il reddito medio convenzionale è stabilito su base nazionale e annuale con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con le organizzazioni professionali.

Tale reddito medio convenzionale è determinato sulla base delle retribuzioni medie giornaliere riferite al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali²⁷.

Giustificazione della proposta metodologica

Il reddito medio convenzionale risponde al principio di equità in quanto rappresenta la migliore approssimazione possibile ad un trattamento economico già in uso per gli imprenditori agricoli ed è concertato con le organizzazioni professionali.

²⁷ Rif. primo comma dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Esso risponde, inoltre, al principio di verificabilità, in quanto ha un fondamento giuridico, poiché stabilito per decreto ministeriale e si basa sulle rendite agrarie degli imprenditori.

Fonti dei dati alla base dei calcoli

Con decreto del 18 maggio 2017 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l'anno 2017, in Euro 56,83.

Implicazioni operative/amministrative

Il reddito convenzionale è determinato con cadenza annuale e questo implica che le amministrazioni debbano aggiornare annualmente il costo unitario standard di riferimento per la determinazione del corrispettivo economico dell'impegno dell'imprenditore nel GO.

In alternativa, le amministrazioni potranno scegliere di fare riferimento al reddito convenzionale stabilito per l'annualità di concessione del contributo al GO.

Tuttavia, nel caso di emissione di più bandi nel corso del periodo di attuazione del PSR, gli imprenditori aderenti a GO potranno vedersi applicare un reddito medio convenzionale diverso a seconda delle annualità di concessione del contributo.

4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO

Una parte del contributo dei partner al progetto di innovazione dei GO a cui aderiscono è rappresentato dall'impiego del proprio personale dipendente, relativo a due tipologie principali:

- Operai/Addetti agricoli
- Personale di Enti Pubblici di Ricerca e Università.

Per esse possono essere definiti dei costi semplificati utilizzabili ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dai partner datori di lavoro.

La semplificazione dei costi del personale può essere effettuata in attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 all'art. 68, paragrafo 2.

4.1 Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli

Analogamente alle metodologie 1) e 2) proposte nel capitolo 3 di questo documento per la determinazione del costo unitario standard sulla cui base determinare il corrispettivo economico dell'impegno dell'imprenditore, la semplificazione dei costi del personale agricolo può fare riferimento ai salari stabili dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale o alle retribuzioni stabilite con decreti annuali del ministero del lavoro.

Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL

Diversamente al caso dell'imprenditore, per gli operai e addetti agricoli si dovrà fare riferimento alle tariffe applicabili agli specifici livelli e categorie del personale impiegato. Inoltre, si farà riferimento alla media dei salari mensili applicabili sul territorio del PSR, in modo da garantire un trattamento omogeneo del personale relativo a GO co-finanziati dal singolo PSR.

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

*(Salario medio mensile per territorialità del PSR)*12 mesi/Numero di ore produttive annuali)*coefficiente correttivo degli oneri figurativi*

Il costo del personale verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario così determinato per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate dal personale nel GO.

Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro

Diversamente al caso dell'imprenditore, per gli operai e addetti agricoli si dovrà fare riferimento alle tariffe applicabili agli specifici livelli e categorie del personale impiegato. Inoltre, si farà riferimento alla media dei salari mensili applicabili sul territorio del PSR, in modo da garantire un trattamento omogeneo del personale relativo a GO co-finanziati dal singolo PSR.

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

*(Retribuzione lorda media giornaliera*6,30*39*52)/Numero di ore produttive annuali)*coefficiente correttivo degli oneri figurativi*

Il costo del personale verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario così determinato per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate dal personale nel GO.

4.2 Costo standard per il Personale di ricerca

Questo paragrafo riguarda la definizione del costo standard unitario riconoscibile ai centri di ricerca e le università, nella loro qualità di partner, per il personale di ricerca impegnato nelle azioni del GO.

La “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)” (EGESIF_14-0017) suggerisce, l'utilizzo dei costi semplificati, laddove esistono già metodi di OSCI per tipi analoghi di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un sistema finanziato su scala nazionale o di un altro strumento dell'UE. In considerazione di quanto raccomandato dalla CE è, pertanto possibile, per il personale di centri di ricerca e università, fare riferimento ai costi standard definiti dal MIUR/MISE nel documento “Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020”. Il MIUR/MISE adottano, con decreto Interministeriale, la seguente tabella dei costi standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi.

Fig. n. --- Costi standard unitari applicabili al personale delle Università

| Livello del personale Università | Costo standard Unitario (euro, per ora) |
|---|---|
| Alto, per Professore Ordinario | 73 |
| Medio, per Professore Associato | 48 |
| Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo | 31 |

Fonte: Decreto Interministeriale MIUR - MISE n° 116 del 24-01-2018²⁸

Fig. n. --- Costi standard unitari applicabili al personale degli Enti Pubblici di Ricerca

| Livello del personale Enti Pubblici di Ricerca | Costo standard Unitario (euro, per ora) |
|---|---|
| Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello /Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello | 55 |
| Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello | 33 |
| Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore Amministrativo | 29 |

Fonte: Decreto Interministeriale MIUR - MISE n° 116 del 24-01-2018²⁹

Riferimenti regolamentari e di indirizzo

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

²⁸ <http://www.miur.gov.it/documents/20182/77224/DI+116+del+24-01-2018.pdf/fbd16dd4-0e70-47da-a3e0-1c4d82653096?version=1.0>

²⁹ <http://www.miur.gov.it/documents/20182/77224/DI+116+del+24-01-2018.pdf/fbd16dd4-0e70-47da-a3e0-1c4d82653096?version=1.0>

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

EGESIF_14-0017 - GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

H2020 Programme Multi-Beneficiary General Model Grant Agreement (H2020 General MGA — Multi) Version 5.0 18 October 2017 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/tmpl/h2020-annex2a-tmpl-estim-budget_en.pdf

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Metodologia MIUR MISE

Decreto Ministero del Lavoro del 18/05/2017

Circolare INPS 09 marzo 2018, n. 44, "aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2018.

